SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello UNICO di dichiarazione che le persone fisiche devono presentare nell'anno 1998 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituto d'imposta se ha effettuato ritenute a non più di dieci soggetti. Approvazione, altresì, dei quadri RV per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del quadro RK concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del quadro RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del quadro RR concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

98A2769

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Università di Roma «Tor Vergata»

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1998.

Approvazione dello statuto dell'Università.

98A2389

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 21 gennaio 1998, n. 64.

Regolamento recante norme per la rideterminazione delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64, ed, in particolare, l'articolo 5 il quale prevede che, con decreto del Ministro della difesa, possono essere emanate norme regolamentari per disporre la variazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 913, relativo a «Sedi e zone di competenza territoriale dei consigli di leva»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1995, n. 587: «Regolamento recante la rideterminazione delle sedi e delle zone di competenza territoriale degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi»;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453;

Considerata la necessità di modificare le competenze territoriali provinciali relative ai consigli ed uffici di leva di Verona, Padova, Roma *A*, Roma *B*, Perugia, Palermo e Catania, al fine di una perequazione dei rispettivi bacini di utenza;

Considerata l'opportunità di cambiare la denominazione al consiglio di leva di Bari *B*, con sede in Lecce, in consiglio di leva di Lecce, con inalterata competenza territoriale;

Considerata la necessità di rideterminare le zone di competenza territoriale dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge del 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 254, istitutivo della provincia di Prato;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 7 luglio 1997 e del 27 agosto 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 3431 del 7 novembre 1997;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono rideterminati nella tabella *A* allegata al presente decreto, che sostituisce quella annessa alla legge 31 gennaio 1992, n. 64, modificata con decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91 e con decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453.

Art. 2.

Le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono rideterminati nella tabella *B* allegata al presente decreto, che sostituisce quella annessa alla legge 31 maggio 1975, n. 191, sostituita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 913, e modificata con decreto ministeriale 27 novembre 1995, n. 587.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 gennaio 1998

Il Ministro: ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1998
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 391

TABELLA *A*

SEDE E COMPETENZA DEI CONSIGLI DI LEVA
(per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica)

Numero d'ordine	Sedi	Competenza territoriale relativa alle sottostanti province amministrative
1	Torino	Torino, Aosta, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbania e Biella
2	Genova	Genova, Alessandria, Asti, Savona, Imperia e La Spezia
3	Milano	Milano, Pavia e Lodi
4	Como	Como, Sondrio, Varese e Lecco
5	Brescia	Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova
6	Trento	Trento e Bolzano
7	Padova	Padova, Venezia (area occidentale), Rovigo, Treviso e Belluno
8	Verona	Verona e Vicenza
9	Udine	Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone e Venezia (area orientale)
10	Bologna	Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini
11	Firenze	Firenze, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo, Grosseto e Prato
12	Perugia	Perugia, Terni, Viterbo e Rieti
13	Ancona	Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata e Ascoli Piceno

Numero d'ordine	Sedi	Competenza territoriale relativa alle sottostanti province amministrative
14	Roma *A* e *B* (*)	Roma, Latina e Frosinone
15	Chieti	Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara
16	Napoli	Napoli
17	Salerno	Salerno, Avellino e Potenza
18	Caserta	Caserta, Benevento, Campobasso e Isernia
19	Bari	Bari, Foggia e Matera
20	Lecce	Lecce, Brindisi e Taranto
21	Catanzaro	Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia
22	Palermo	Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Messina (area settentrionale)
23	Catania	Catania, Messina (area orientale), Enna, Ragusa e Siracusa
24	Cagliari	Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

(*) Nella sede della città di Roma il consiglio di leva di Roma *A* ha competenza territoriale relativa al comune di Roma mentre il consiglio di leva di Roma *B* ha competenza territoriale sulle province di Roma (escluso il comune capoluogo), Latina e Frosinone.

TABELLA *B*

SEDI E ZONE DI COMPETENZA TERRITORIALE DEI CONSIGLI DI LEVA PER LARRUOLAMENTO NEL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI.

Numero d'ordine	Sede	Zone di competenza territoriale
1	La Spezia	Quelle degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi di Ancona, Cagliari, Civitavecchia, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Olbia, Porto Torres, Ravenna, Roma, Savona, Trieste, Venezia, Viareggio
2	Taranto	Quelle degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi di Bari, Brindisi, Catania, Crotone, Gallipoli, Manfredonia, Messina, Molfetta, Napoli, Palermo, Pescara, Porto Empedocle, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore, e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 31 gennaio 1992, n. 64, recante: «Norme sugli organi del servizio della leva militare» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 1992, n. 32.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, recante: «Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 5 maggio 1964.

— La legge 31 maggio 1975, n. 91, recante: «Nuove norme per il servizio di leva» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 913, recante: «Sostituzione della tabella allegata alla legge 31 maggio 1975, n. 191, relativa alle sedi e alle zone di competenza territoriale dei consigli di leva» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1985.

— Il decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91: «Regolamento recante norme sull'istituzione del consiglio di leva e dell'ufficio di leva di Verona» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1995.

— Decreto ministeriale 27 novembre 1995, n. 587: «Regolamento recante la rideterminazione del numero delle sedi e zone di competenza territoriale degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1996).

— Il decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453: «Regolamento recante la soppressione degli uffici e consigli di leva di Campobasso e Potenza e la rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214. L'art. 17, commi 3 e 4, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

97G0111

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 gennaio 1998, n. **65.**

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 18, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali»;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, concernente: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» ed in particolare l'articolo 18, comma 1-*bis*, come aggiunto dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che demanda ad un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione la ripartizione del fondo di cui al comma 1 del citato articolo 18;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1° dicembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 5471/97 del 7 gennaio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Art. 1.

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per quanto attiene alla progettazione dei lavori è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque ai soli lavori effettivamente appaltati con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante o suppletive. Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo può essere riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alla progettazione definitiva.

2. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.

Art. 2.

1. L'importo così accantonato è ripartito dal titolare dell'ufficio centrale o dell'istituto periferico, tra il personale dell'ufficio tecnico che ha concorso alla elaborazione del progetto o del piano in una quota compresa tra il 90 per cento ed il 95 per cento — in relazione alla complessità dell'attività svolta — secondo la seguente suddivisione:

a) coordinatore unico dall'1 al 5 per cento;

b) responsabile del procedimento dal 5 al 10 per cento;

c) progettisti (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmandone i relativi elaborati) dal 50 al 64 per cento;

d) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o dei progettisti e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 25 al 39 per cento.

2. La restante quota è ripartita tra i componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o al piano, pur non sottoscrivendo gli elaborati progettuali.

Art. 3.

1. La ripartizione della somma accantonata è effettuata in due fasi: la prima, pari al 30 per cento dell'importo dovuto, ad avvenuta approvazione del progetto e la seconda a saldo ad avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 4.

1. Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto di cui all'articolo 1 non venga approvato o nel caso in cui, ai fini della sua utilizzazione, debba essere modificato o integrato a cura di altri uffici dell'amministrazione o da terzi.

2. Il comma 1 non si applica alle varianti apportate al progetto in conseguenza del risultato della conferenza dei servizi di cui all'articolo 7, comma 4-*sexies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. Le somme di cui all'articolo 1 non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che incidano in misura superiore al 15 per cento dell'importo contrattuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 gennaio 1998

Il Ministro: VELTRONI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 48

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1974, n. 332, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1975, n. 43.

— Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, recante: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1976, n. 23.

— Il testo del comma 1-*bis* dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da ultimo modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente: «1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 5-*bis* dell'art. 19 della sopra citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni è il seguente: «5-*bis*. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici».

Note all'art. 4:

— Il testo del comma 4-*sexies* dell'art. 7 della suddetta legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è il seguente: «4-*sexies*. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalità può altresì procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990».

— Il testo della lettera *d)* del comma 1 dell'art. 25 della già nominata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è il seguente: «*d)* per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'osservatorio e al progettista».

98G0109

DECRETO 27 febbraio 1998, n. **66.**

Regolamento recante norme per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa della soprintendenza archeologica di Pompei.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760: «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e successive integrazioni, concernente: «Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali»;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, concernente: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'articolo 9, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente: «Disposizioni sui beni culturali»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 18 febbraio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 496 del 25 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Bilancio di previsione, esercizio finanziario

1. La gestione finanziaria della soprintendenza archeologica di Pompei, di seguito denominata soprintendenza, si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Il bilancio annuale di previsione è articolato per l'entrata e per la spesa in capitoli.

4. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

5. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

6. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

7. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'ammontare presunto dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

8. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative della soprintendenza.

9. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

10. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del soprintendente, del collegio dei revisori dei conti e ad una copia dei verbali di deliberazione, all'approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero per i beni culturali e ambientali può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio deliberato nel precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.

12. Il direttore amministrativo della soprintendenza adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, compresi gli atti di impegno e di spesa, cura l'amministrazione del personale ed assume la veste di funzionario delegato.

13. La gestione finanziaria della soprintendenza è assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti.

Art. 2.

Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto in conformità dello schema indicato all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

Art. 3.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del bilancio annuale di previsione sono classificate in titoli e nell'ambito dei titoli nelle sottoelencate categorie:

A) Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti:

1) categoria I - trasferimenti da parte dello Stato;

2) categoria II - trasferimenti da parte delle regioni;

3) categoria III - trasferimenti da parte dei comuni e delle province;

4) categoria IV - trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico.

B) Titolo II - Altre entrate:

1) categoria V - entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso;

2) categoria VI - entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;

3) categoria VII - poste correttive e compensative di spese correnti;

4) categoria VIII - entrate non classificabili in altre voci.

C) Titolo III - Entrate derivanti dalla alienazione di beni di uso durevole e dalla riscossione di crediti:

1) categoria IX - alienazione di beni di uso durevole;

2) categoria X - riscossioni di crediti e anticipazioni.

D) Titolo IV - Entrate derivanti da accensione di prestiti:

1) categoria XI - assunzione di mutui;

2) categoria XII - assunzione di altri debiti finanziari.

E) Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale:

1) categoria XIII - trasferimenti da parte dello Stato;

2) categoria XIV - trasferimenti da parte delle regioni;

3) categoria XV - trasferimenti da parte delle province e dei comuni;

4) categoria XVI - trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico.

F) Titolo VI - Partite di giro:

1) categoria XVII - entrate aventi natura di partite di giro.

2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli e nelle sottoelencate categorie:

A) Titolo I - Spese correnti:

1) categoria I - spese per gli organi della soprintendenza;

2) categoria II - spese per l'acquisto di beni e servizi;

3) categoria III - spese per prestazioni istituzionali;

4) categoria IV - trasferimenti passivi;

5) categoria V - oneri finanziari;

6) categoria VI - poste correttive e compensative di entrate correnti;

7) categoria VII - spese non classificabili in altre categorie.

B) Titolo II - Spese in conto capitale:

1) categoria VIII - acquisizione di beni ed opere di uso durevole;

2) categoria IX - concessione di anticipazioni.

C) Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni:

1) categoria X - rimborso di mutui;

2) categoria XI - rimborsi di anticipazioni passive;

3) categoria XII - estinzione di debiti diversi.

D) Titolo IV - Partite di giro:

1) categoria XIII - spese aventi natura di partite di giro.

3. Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative della soprintendenza.

Art. 4.

Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso.

2. Le entrate eventuali pervenute direttamente alla soprintendenza sono annotate nel registro di cassa di cui all'articolo 7 e versate all'istituto cassiere o tesoriere entro il giorno lavorativo successivo al loro arrivo, previa emissione di reversali d'incasso.

3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero di capitolo, devono essere firmate dal direttore amministrativo o da un suo delegato.

4. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e muniti del numero di capitolo.

5. Ogni mandato di pagamento deve essere corredato dalla documentazione giustificativa della spesa.

6. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore amministrativo o da un suo delegato.

7. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario vengono restituiti dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria alla soprintendenza per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui.

Art. 5.

Fondi di riserva

1. Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese impreviste ed uno per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione.

2. Gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva di cui al comma 1 possono essere utilizzati previa delibera del consiglio di amministrazione e non possono superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

Art. 6.

Variazioni al bilancio annuale di previsione

1. Il consiglio di amministrazione delibera le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti non risultino sufficienti alle effettive esigenze della soprintendenza.

2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse all'approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 7.

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dei beni in uso di cui all'articolo 10.

3. Il sistema di scritture della soprintendenza è il seguente:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

4. Le scritture contabili di cui alle lettere *d)* ed *e)* devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dal direttore amministrativo o dal suo delegato. Nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati deve essere comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.

Art. 8.

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il conto consuntivo è redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 2.

3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione della soprintendenza. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

4. Il conto economico, redatto in conformità dello schema di cui all'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

5. Al conto consuntivo e annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui all'articolo 36 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

6. Il conto consuntivo, accompagnato da una nota illustrativa del soprintendente, è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione.

7. Il consiglio di amministrazione approva il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Entro quindici giorni dalla delibera il consuntivo viene inviato, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto di credito tesoriere, alla documentazione giustificativa delle spese e al verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione.

Art. 9.

Residui

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi e vengono comprese tra le attività del conto patrimoniale.

2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi e vengono comprese tra le passività del conto patrimoniale.

3. Le somme iscritte nel fondo di riserva e non utilizzate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

4. Annualmente viene compilata, distintamente per esercizio di competenza e per capitoli, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o accreditate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più da accreditare, nonché quelle rimaste da riscuotere o da accreditare.

5. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.

6. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.

7. Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo.

Art. 10.

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni della soprintendenza appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla soprintendenza.

2. Per tali beni si osservano le norme previste dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché le istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato.

3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

4. Quando il soprintendente cessa il suo ufficio il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed è convocato in via straordinaria dal presidente o su richiesta degli altri due componenti.

2. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno due componenti.

Art. 12.

Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa

1. Il servizio di tesoreria o di cassa è affidato, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ad un unico istituto di credito di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione.

2. L'istituto di credito tesoriere o cassiere della soprintendenza è incaricato:

a) di riscuotere le entrate;

b) di pagare le spese stanziate in bilancio.

Art. 13.

Anticipazioni in contanti

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore amministrativo o ad un suo delegato di un fondo cassa.

2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.

3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale della soprintendenza si svolge in conformità alle procedure e alle disposizioni di legge previste per le amministrazioni dello Stato, nonché per le spese da farsi in economia secondo il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

2. I contratti sono stipulati dal direttore amministrativo e approvati dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 1998

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
VELTRONI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 65

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1924, n. 130.

— Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1974, n. 332; è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1975, n. 43.

— Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, concernente: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali», è pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1976, n. 23.

— Il D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760: «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1995, n. 31.

— Il D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, concernente: «Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1978, n. 247.

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1978, n. 233.

— Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, concernente: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1980, n. 18.

— Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1994, n. 136.

— La legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente: «Disposizioni sui beni culturali», è pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1997, n. 24; il testo del comma 8 dell'art. 9 è il seguente: «Le somme assegnate alla soprintendenza dall'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni altro provento affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati alle attività di recupero, restauro, di adeguamento strutturale e funzionale. Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d'ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero archeologico, alle attività di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre attività da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 9 del sopracitato D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, è il seguente:

«Art. 9. — Gli enti sono tenuti alla compilazione del preventivo economico in conformità dello schema di cui all'allegato *E* al presente decreto, nel quale al saldo finanziario di parte corrente sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione».

Nota all'art. 8:

— Il testo degli articoli 33, 35 e 36, del sopracitato D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, è il seguente:

«Art. 33. — Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformità dello schema di cui all'allegato *F* al presente decreto».

«Art. 35. — Il conto economico, redatto in conformità dell'allegato *H*, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico».

«Art. 36. — Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato *I*, la quale deve evidenziare:

1) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio:

2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione».

Note all'art. 12:

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, è relativa alla «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 13. — 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo».

98G0110

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 1998.

Modifica del contenuto di nicotina di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Visto il decreto direttoriale del 26 settembre 1997, con il quale, a richiesta della ditta Seita, sono stati modificati i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati, per la marca di sigarette Gitanes caporal, nei citati decreti 15 ottobre 1991 e 5 giugno 1997;

Vista la successiva istanza della ditta Seita, con la quale è stata chiesta la modifica del contenuto dichiarato di nicotina indicato nel citato decreto del 26 settembre 1997;

Visto il decreto direttoriale del 26 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Gitanes caporal	0,9	12,0	1,1	12,0

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

98A2694

DECRETO 13 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Adria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI VENEZIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota protocollo n. 418 in data 10 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Adria ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998, a causa dell'astensione dal lavoro del personale in servizio per adesione allo sciopero nazionale indetto dalla organizzazione sindacale S.A.L.FI;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Adria, sito in Adria, via Lupati n. 24, nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 marzo 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A2717

DECRETO 14 marzo 1998.

Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.

Art. 2.

1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

2. I soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra.

3. La documentazione prevista nel precedente comma è prodotta al cedente anteriormente all'effet-

tuazione della cessione ovvero all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.

Roma, 14 marzo 1998

Il Ministro: VISCO

98A2714

DECRETO 18 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria n. 1391/SG del 31 gennaio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla partecipazione del personale alle prove selettive di riqualificazione che si sono svolte il giorno 30 gennaio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 30 GENNAIO 1998

Regione Piemonte:

ufficio tecnico erariale di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A2721

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 2684 del 27 febbraio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale del giorno 20 febbraio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 20 FEBBRAIO 1998

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A2720

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Terni e dell'ufficio del registro di Città di Castello.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, recante delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con cui il direttore dell'ufficio IVA di Terni e il direttore dell'ufficio del registro di Città di Castello hanno comunicato il mancato funzionamento nel giorno 9 marzo 1998 per sciopero, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Terni e dell'ufficio del registro di Città di Castello è accertato in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 19 marzo 1998

Il direttore regionale: DI GIUGNO

98A2718

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, recante delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con cui il direttore dell'ufficio del registro di Terni ha comunicato l'irregolare funzionamento del giorno 9 marzo 1998 per sciopero, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Terni è accertato in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 19 marzo 1998

Il direttore regionale: DI GIUGNO

98A2719

DECRETO 30 marzo 1998.

Riconoscimento della rilevanza nazionale alla Associazione lavoratori autonomi riuniti - ALAR, in Rovigo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78 commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale del 9 febbraio 1998, presentata dal sig. Diego Moscheni, in qualità di presidente pro-tempore dell'Associazione lavoratori autonomi riuniti - ALAR, con sede in Rovigo, avente come scopo sociale, tra l'altro, di rappresentare e tutelare gli interessi di piccoli e medi imprenditori autonomi esercenti attività commerciali, turistiche e di produzione;

Considerato che l'organizzazione di categoria richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo del 16 luglio 1992 registrato presso l'ufficio del registro di Rovigo in data 4 agosto 1992, n. 2145;

Considerato che all'organizzazione richiedente aderiscono n. 9602 associati presenti su larga parte del territorio nazionale, come si evince da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal sig. Diego Moscheni presidente pro-tempore dell'ALAR;

Decreta:

Alla Associazione lavoratori autonomi riuniti - ALAR, con sede in Rovigo, alla via dei Cappuccini n. 7, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il direttore generale: ROMANO

97A2715

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 gennaio 1998.

Elevazione dell'importo minimo costituente il nuovo limite per la nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle società cooperative e dei loro consorzi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Tenuto conto della circolare ministeriale n. 30/81 del 20 marzo 1981 con la quale, tra l'altro, sono state impartite istruzioni in materia di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con particolare riferimento all'inutilità della nomina del commissario liquidatore in presenza di un attivo modesto che non consenta nemmeno la copertura delle spese di procedura;

Considerato che la predetta circolare ha fissato in lire 250/300 mila il limite al disotto del quale non si debba far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Atteso che attualmente il citato limite non appare più adeguato;

Riconosciuta la necessità di dover elevare l'importo di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto si dispone che non si proceda alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scoglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle società cooperative e dei loro consorzi quando le attività da liquidatore, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000.

Art. 2.

Il suddetto limite di L. 2.500.000 si applica anche alle procedure in corso da lungo tempo e inattive per le quali si rende opportuno trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Sottosegretario di Stato: GASPARRINI

98A2695

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 8 gennaio 1998.

Fissazione degli importi e delle modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio 14 luglio 1992 e successive integrazioni concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CEE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 2081/92 all'art. 10, comma 7, prevede che i costi dei controlli dei prodotti agricoli ed alimentari recanti una denominazione di origine protetta siano sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione medesima;

Considerato altresì che il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, prevede al capo IV l'istituzione ed il funzionamento presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio delle commissioni di degustazione per l'effettuazione dell'esame organolettico delle partite di olio a denominazione di origine al fine di utilizzare la denominazione loro propria;

Visti i decreti di nomina dei presidenti e dei segretari delle suddette commissioni;

Ritenuto pertanto di determinare l'ammontare degli importi e le modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione degli oli d'oliva vergini o extravergini a denominazione di origine, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma pari a L. 5.000 per ogni quintale di olio extravergine e vergine d'oliva sottoposto ad esame organolettico, per l'operato e le spese di funzionamento delle commissioni medesime.

Restano esclusi dalla previsione del presente decreto gli importi relativi all'eventuale successivo esame chimico-fisico, sempre a carico dei richiedenti.

Art. 2.

Per le spese di funzionamento delle commissioni di degustazione di cui all'art. 1, ivi comprese le procedure relative agli esami chimico-fisici, le camere di commercio, in coordinamento con l'Unione italiana delle camere di commercio, adottano comportamenti uniformi in analogia ai principi e criteri in uso per le commissioni di degustazione delle denominazioni di origine già operanti.

Art. 3.

L'Unione italiana delle camere di commercio, sulla base delle risultanze applicative redatte dalle singole camere di commercio, redige annualmente una relazione tecnico-economica con relative valutazioni, al fine di fornire indicazioni sulla attività gestionale delle commissioni medesime e elementi propositivi per la successiva annata.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 8 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 69

98A2693

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 marzo 1998.

Rideterminazione delle modificazioni tariffarie adottate con i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15 e 29 dicembre 1993, n. 17. (Deliberazione n. 28/98).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 marzo 1998,

Premesso che:

l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 (di seguito: legge n. 122/1997), stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ridetermini le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti 14 dicembre 1993, n. 15 (di seguito: CIP n. 15/93) e 29 dicembre 1993, n. 17 (di seguito: CIP n. 17/93), ferma restando l'articolazione delle tariffe;

il comma 3 del medesimo articolo dispone che il provvedimento dell'Autorità deve essere adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), «in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entità complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995»;

il successivo comma 4 prevede che l'Autorità «nell'assumere le rideterminazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare le differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3»;

con delibera 4 luglio 1997, n. 77/97, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione del provvedimento previsto dalla legge n. 122/1997;

Visto il contratto di programma stipulato tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel in data 10 aprile 1991 ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la delibera dell'Autorità 16 maggio 1997, n. 44/97, in base alla quale è stato approvato il Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi;

Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, in base alla quale sono state approvate disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di sua competenza;

Considerato l'esito del procedimento avviato con la sopra richiamata delibera 4 luglio 1997, n. 77/97, in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati ovvero dall'esame dei documenti da questi consegnati;

Considerato che:

all'Autorità è stato affidato il compito di rideterminare con proprio provvedimento le modificazioni tariffarie adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93 previo accertamento, riferito «alla data dei provvedimenti adottati dal CIP», dell'entità complessiva delle modificazioni giustificate in relazione ad obiettivi come definibili al momento dell'adozione dei citati provvedimenti e mediante un'istruttoria basata sui dati previsionali disponibili in tale momento con riferimento al periodo di presumibile vigenza dei provvedimenti stessi così come risultante dalla prassi e dalle disposizioni in materia;

tale accertamento, da svolgere nel rispetto delle procedure stabilite dalla stessa Autorità in base alla sua legge istitutiva, deve essere informato a parametri valutativi più ampi rispetto a quelli prescritti per le determinazioni del CIP in quanto riferito ad obiettivi di equilibrio economico-finanziario dei soggetti esercenti il servizio da armonizzare con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse come indicati dalla legge n. 481/1995;

tale accertamento deve essere svolto tenendo conto del ruolo centrale e dominante dell'Enel come soggetto esercente nel servizio elettrico nazionale;

la legge n. 122/1997 esclude che il provvedimento dell'Autorità possa modificare l'articolazione delle tariffe definite dai provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93;

l'istruttoria richiesta dalla legge all'Autorità è stata svolta in una data in cui si dispone di notizie e informazioni a consuntivo e che, di conseguenza, risulta possibile effettuare controlli circa il raggiungimento di obiettivi generali e il rispetto di vincoli specifici nello svolgimento del servizio elettrico;

Ritenuto che:

nella valutazione dell'obiettivo dell'equilibrio economico si debba fare riferimento al rendimento sul patrimonio netto calcolato in modo da rappresentare la redditività economica rispetto ad una sostenibile gestione corrente del servizio elettrico; che si debbano escludere dai ricavi gli introiti tariffari riferibili alle cosiddette quote di prezzo, in quanto di natura eccezionale e non continuativa, e conferite come compensazione del mancato incremento del fondo di dotazione; e che si debbano altresì riconoscere, quali componenti degli utili di esercizio, sia gli ammortamenti ordinari per la parte eccedente i valori calcolati applicando le aliquote tecnico-economiche, sia gli ammortamenti anticipati;

nella determinazione di congruità del tasso reale atteso di rendimento sul patrimonio netto, si debba far riferimento alle metodologie comunemente utilizzate sui mercati finanziari internazionali, anche in considerazione degli obiettivi di privatizzazione dell'Enel S.p.a. indicati dal Ministro del tesoro nel documento sul riordino delle partecipazioni statali e sullo stato delle privatizzazioni trasmesso il 14 aprile 1993 dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

nella valutazione dell'obiettivo dell'equilibrio finanziario dei soggetti esercenti si debba fare riferimento alle previsioni, formulate alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93, dei flussi finanziari relativi agli esercizi successivi; e che si debba in particolare considerare il contratto di programma sopra richiamato che prevedeva per l'Enel S.p.a., a fronte dei previsti investimenti, il mantenimento dell'incidenza dell'indebitamento complessivo sulle immobilizzazioni tecniche nette ad un livello non superiore a quello raggiunto nel 1989;

le determinazioni tariffarie adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93 risultino coerenti con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse così come stabiliti nei contratto di programma sopra richiamato;

alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93, l'entità complessiva delle modificazioni tariffarie sia da considerarsi giustificata in relazione al disposto dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 122/1997;

Considerato altresì che il controllo condotto utilizzando i dati a consuntivo conferma il rispetto degli obiettivi economico-finanziari dell'Enel S.p.a. quale soggetto esercente il servizio, anche in considerazione della durata del periodo di effettiva vigenza delle modificazioni tariffarie oggetto di rideterminazione;

Considerato peraltro che:

lo stesso controllo suscita riserve in ordine all'effettivo rispetto di vincoli specifici concernenti la tutela

ambientale e l'uso efficiente delle risorse, così come stabilito, tra l'altro, nel contratto di programma sopra richiamato;

tali difformità non hanno rilievo per il presente provvedimento di rideterminazione delle modificazioni tariffarie;

Ritenuto che le suddette difformità potrebbero assumere rilievo per diversi e ulteriori interventi istituzionali dell'Autorità e che pertanto si rende necessario avviare un'apposita istruttoria conoscitiva volta a verificare i presupposti per tali interventi;

Delibera:

Art. 1.

Valutazione dell'entità complessiva delle modificazioni tariffarie

L'entità complessiva delle modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti 14 dicembre 1993, n. 15, e 29 dicembre 1993, n. 17, si deve ritenere giustificata, alla data dei medesimi provvedimenti, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati dall'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 2.

Rideterminazione delle modificazioni tariffarie

Le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti 14 dicembre 1993, n. 15, e 29 dicembre 1993, n. 17, sono rideterminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella stessa misura stabilita con tali provvedimenti con esclusione di qualsiasi forma di conguaglio.

Art. 3.

Avviso di istruttoria conoscitiva

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia un'istruttoria conoscitiva ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti di cui alla propria delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 al fine di verificare il pieno raggiungimento, o le ragioni del mancato rispetto, da parte dell'Enel S.p.a., di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come stabiliti, tra l'altro, nel contratto di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel stipulato in data 10 aprile 1991 a norma dell'art. 30, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e, di conseguenza, se esista materia per diversi e ulteriori interventi dell'Autorità.

Modalità e tempi di svolgimento dell'istruttoria conoscitiva sono definiti con separata deliberazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 marzo 1998

Il presidente: RANCI

98A2716

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 19 marzo 1998, n. 37.

Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua.

1. FINALITÀ GENERALI.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 236 del 19 luglio 1993, considerata la circolare applicativa del MLPS n. 174 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 gennaio 1997 e tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 196 del 24 giugno 1997, art. 17, in materia di promozione della formazione continua, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, intende sviluppare il programma di azioni già avviato nel 1997 valorizzando la collaborazione funzionale con gli enti locali e il partenariato sociale.

Per attività di *formazione professionale continua*, nella presente circolare, si intendono quelle attività rivolte ai soggetti adulti, occupati o disoccupati, generalmente predisposte dalle aziende, a cui il lavoratore può partecipare anche per autonoma scelta, al fine di adeguare o di elevare le proprie competenze in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo.

I progetti da realizzare, con priorità per quelli concordati tra le parti sociali, dovranno appartenere alle tre linee d'azione di seguito indicate.

1.*a* - *Azioni di sistema.*

Per *azioni di sistema* si intendono quegli interventi esemplari di interesse nazionale in grado di contribuire alla individuazione e alla diffusione di metodologie, strumenti e servizi idonei a facilitare l'accesso alla formazione continua dei lavoratori e delle imprese.

Gli interventi dovranno avere per oggetto i seguenti temi-obiettivo:

1) elaborazione e sperimentazione di metodologie e modelli per la formazione di soggetti adulti, nell'ambito di percorsi professionali individuali, anche attraverso la valorizzazione dell'esperienza dei bilanci di competenze;

2) promozione e sperimentazione di «piani formativi annuali, sia a livello aziendale che territoriale» anche attraverso iniziative rivolte ai soggetti che partecipano alla definizione concertata dei piani (rappresentanti aziendali, dirigenti d'impresa, responsabili delle associazioni datoriali e sindacali), in particolare nell'ambito dei contratti d'area o dei patti territoriali e tenuto conto delle peculiari necessità espresse dalle aziende del terzo settore;

3) progettazione e sperimentazione di modelli di formazione manageriale per quadri medio-alti nelle piccole e medie imprese, collegati ad interventi di formazione per lavoratori dipendenti;

4) progettazione e sperimentazione di modelli di formazione per lavoratori già impegnati in lavori di utilità sociale;

5) progettazione e sperimentazione di percorsi formativi per occupati, connessi a processi di riorganizzazione e flessibilizzazione dei regimi di orario.

Le procedure di presentazione e valutazione delle proposte saranno indicate in apposito avviso che verrà predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

1.*b* - *Azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti* ex lege *n. 40/1987, art. 1.*

Per azioni di riqualificazione e riconversione per gli operatori degli enti di formazione, di cui alla legge n. 40/1987, si intendono gli interventi finalizzati al sostegno dei percorsi di mobilità professionale all'esterno o all'interno dell'ente; in quest'ultimo caso per l'acquisizione di competenze idonee allo sviluppo del sistema della formazione continua, dell'orientamento e della promozione dell'alternanza.

Tali tipologie di azioni, su proposta del coordinamento delle regioni, saranno programmate ed attuate dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Sardegna, Basilicata e Calabria sulla base di accordi con le parti sociali e secondo orientamenti definiti a livello nazionale.

1.*c* - *Azioni di formazione aziendale e di formazione individuale di lavoratori occupati.*

Per *azioni formative* aziendali si intendono gli interventi promossi dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e di ristrutturazione delle stesse. Tali interventi dovranno essere realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.

Per *azioni di formazione individuale* si intendono gli interventi finalizzati al bilancio e allo sviluppo delle competenze possedute da lavoratori dipendenti, sulla base di progetti elaborati da singoli lavoratori che possono utilizzare l'assistenza tecnica di centri di orientamento e di formazione professionale individuati dalle regioni e dalle province autonome.

2. RISORSE.

Le risorse finanziarie sono così suddivise:

1.a - Azioni di sistema	L. 20.000.000.000
1.b - Azioni di riqualificazione e riconversione operatori f.p.	» 40.000.000.000
1.c - Azioni di formazione aziendale e formazione individualizzata	» 127.000.000.000

3. AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI OPERATORI DEGLI ENTI EX LEGE N. 40/1987 - ART. 1.

Alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Sardegna, Basilicata e Calabria sono assegnate le risorse sub 2 (1.*b*) sulla base di una preliminare ricognizione quantitativa e qualitativa, relativa alla situazione degli organici e dei piani di utilizzo del personale degli enti, effettuata a livello nazionale attraverso il confronto tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regioni, parti sociali, ed enti interessati.

Tale ricognizione costituirà la base per l'elaborazione di progetti regionali che, con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 196/1997 all'art. 17, dovranno necessariamente comprendere:

gli obiettivi generali e specifici della mobilità esterna o interna all'ente (in quest'ultimo caso, con riferimento alle esigenze di promuovere un'offerta qualificata di servizi per l'orientamento e per la formazione continua ed in alternanza);

la dimensione quantitativa degli interventi;

la durata delle iniziative progettuali;

le modalità di coinvolgimento degli operatori;

i piani d'impresa degli organismi nazionali di formazione (di cui alla legge n. 40/1987) ai quali sono riservati gli interventi;

le modalità di affidamento degli interventi programmati.

Le regioni interessate, *entro il 30 aprile 1998*, presentano i progetti di cui sopra al MLPS - UCOFPL, Divisione V, che dispone di trenta giorni per chiedere eventuali integrazioni o modifiche e per procedere all'approvazione.

Le regioni, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'approvazione dei progetti, avviano le procedure di affidamento delle attività informandone immediatamente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la ridistribuzione delle risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore delle regioni adempienti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a conclusione della fase di affidamento e a seguito della comunicazione dell'avvio delle attività, provvede ad anticipare alle regioni l'80% delle risorse assegnate.

Il restante 20% sarà saldato dopo che le regioni avranno presentato una relazione valutativa e contabile sull'attività realizzata.

4. AZIONI DI FORMAZIONE AZIENDALE E DI FORMAZIONE INDIVIDUALE DI LAVORATORI OCCUPATI.

Le azioni formative intraprese dalle aziende, di cui al punto 1.*c*, devono avere come obiettivi l'aumento della competitività dell'impresa e il rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori e riguardare interventi relativi alle aree della qualità, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, della sicurezza e della protezione ambientale, attuati, preferibilmente, sulla base di accordi tra le parti sociali.

Le regioni e le province autonome possono, nella misura non superiore al 25% delle risorse rese disponibili, promuovere, altresì, percorsi individuali di orientamento-formazione, anche utilizzando le modalità relative al bilancio di competenze, attraverso progetti elaborati da singoli lavoratori dipendenti. Le attività possono svolgersi durante o fuori dell'orario di lavoro, utilizzando, nel primo caso, anche gli istituti contrattuali specifici esistenti.

In tal caso le regioni e le province autonome dovranno definire la data di presentazione dei progetti di formazione individuale ed elaborare procedure idonee a garantire l'accesso dei lavoratori dipendenti a tale opportunità e favorire accordi con le singole imprese, con le rappresentanze delle stesse, le rappresentanze dei lavoratori e gli organismi di formazione.

Il contributo pubblico per le azioni individualizzate di formazione non può superare il limite di 2,5 milioni di lire e una durata massima di 12 mesi.

4.1. *Destinatari.*

Sono destinatari finali delle presenti azioni i lavoratori dipendenti. Nel caso di formazione promossa dalle aziende, queste partecipano finanziariamente alla realizzazione delle attività con una quota non inferiore al 20 % del costo del progetto.

Le azioni possono interessare i lavoratori dipendenti di una singola impresa *(progetto aziendale)* oppure lavoratori di più imprese *(progetto pluriaziendale)* per il raggiungimento di un medesimo obiettivo, di uno stesso contenuto tematico, o di metodologie e strumentazioni comuni.

I progetti pluriaziendali hanno come destinatarie piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 18 settembre 1997 «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

4.2. *Risorse.*

Per la realizzazione delle azioni di cui sopra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ripartisce tra le regioni le risorse di cui al punto 2 della presente circolare, secondo quanto stabilito nell'allegato 1.

Limitatamente alle regioni interessate dall'attuazione del quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1, le risorse finanziarie eventualmente non utilizzate entro novanta giorni dalla data indicata al successivo punto 4.5.1 vengono ridistribuite secondo le proposte del coordinamento delle regioni.

Non possono essere concessi più di 50 milioni di lire di contributo pubblico per progetto aziendale e non più di 200 milioni di lire per progetti pluriaziendali. In ogni caso il contributo pubblico per ogni singola azienda non deve superare i 50 milioni di lire, anche nel caso di partecipazione a più progetti.

4.3. *Soggetti promotori.*

I progetti aziendali vengono presentati alle regioni o alle province autonome dall'impresa direttamente o tramite associazioni di categoria, organismi di formazione, enti bilaterali.

I progetti pluriaziendali vengono presentati alle regioni o alle province autonome da parte di associazioni temporanee di impresa (ATI) o tramite consorzi, associazioni di categoria, organismi di formazione, enti bilaterali.

4.4. *Durata.*

I progetti devono concludersi entro dodici mesi dalla data di approvazione.

4.5. *Procedure.*

4.5.1. *Azioni di formazione aziendale di lavoratori occupati.*

I soggetti proponenti devono far pervenire i progetti, con domanda in bollo e sulla base dell'allegato formulario (allegato 2), alla regione o provincia autonoma competente per territorio - Assessorato alla formazione professionale, senza scadenza di termini, a partire *dalla data del 30 aprile 1998*, sulla base delle procedure regionali.

Le domande di contributo devono pervenire alle regioni o province autonome nel cui territorio risiedono le unità locali delle imprese interessate.

L'arrivo dei progetti, consegnati a mano o inviati per posta, è attestato dalla data di ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma, che appone il relativo numero di protocollo.

I progetti vengono singolarmente esaminati, approvati e finanziati, fino ad esaurimento delle risorse regionali, in base ad una verifica dell'ammissibilità da parte delle regioni o province autonome.

L'ammissibilità dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

rispondenza alle finalità di cui al punto 4 della presente circolare ministeriale;

rispondenza ai parametri di costo stabiliti dalle regioni o dalle province autonome;

completezza delle informazioni riportate nel formulario;

quota di contribuzione finanziaria aziendale non inferiore al 20% del costo globale del progetto.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di non ammissione al contributo.

L'ultimo giorno lavorativo di ogni mese la regione, o la provincia autonoma, provvede a redigere la graduatoria dei progetti pervenuti entro il ventesimo giorno del mese, per ordine di arrivo, dando priorità a quelli in possesso del parere delle parti sociali comunicando successivamente ai soggetti proponenti l'ammissibilità al finanziamento dei progetti.

L'accordo tra le parti sociali va considerato espresso quando sia presente un parere della rappresentanza sindacale unitaria aziendale (R.S.U.) o in mancanza delle associazioni territoriali comparativamente più rappresentative delle stesse parti sociali.

La regione o la provincia autonoma, mensilmente, trasmette al MLPS - UCOFPL, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo ai progetti ammessi a finanziamento.

Il MLPS - UCOFPL, entro i trenta giorni successivi, espleta le procedure per la liquidazione delle risorse assegnate.

I soggetti promotori dopo la presentazione del progetto possono iniziare le attività sotto la propria responsabilità. Solo nel caso di approvazione, ai progetti avviati sono conseguentemente riconosciute le spese sostenute in tale periodo.

4.5.2. *Azioni di formazione individuale di lavoratori occupati.*

Nel caso delle azioni di formazione individuale le regioni e le province autonome interessate elaborano specifiche modalità di ammissione a contributo delle proposte individuali, nonché di erogazione dello stesso, tenendo conto della:

presenza di un progetto articolato;

congruità dei costi;

validazione del percorso e delle caratteristiche dei soggetti erogatori;

possibilità di certificare gli esiti.

4.6. *Obblighi del soggetto promotore e condizioni di finanziamento.*

I soggetti promotori dei progetti sono tenuti a comunicare via telefax alla regione o alla provincia autonoma la data di avvio dell'attività, l'elenco dei partecipanti, il nome del responsabile del progetto, la sede di svolgimento, l'articolazione ed il calendario dettagliato dell'attività formativa.

Il mancato avvio delle attività corsuali entro tre mesi dalla data di inizio dichiarata, nonché la parziale o insufficiente attuazione del progetto, comportano la revoca del finanziamento, che la regione o la provincia autonoma provvede immediatamente a rimettere a disposizione di altri progetti ammissibili.

Gli interventi sono sottoposti alle verifiche amministrativo-contabili a campione da parte della regione o provincia autonoma competente.

5. PROMOZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE AZIONI.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assieme alle regioni e alle province autonome e con la collaborazione delle parti sociali garantirà, attraverso azioni integrate, la promozione, l'informazione e l'animazione, il supporto all'ideazione e alla progettazione, l'assistenza tecnica, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'intero programma finanziato ai sensi della presente circolare, con il sostegno del comitato scientifico di cui alla MLPS n. 174/1996 e dell'ISFOL e il ricorso a specifiche competenze previste nell'ambito dell'attuazione dell'art. 18, lettera *f)*, della legge n. 845/1978.

6. REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni e le parti sociali, ad un anno dalla emanazione della presente e sulla base di una verifica sull'utilizzo delle risorse impegnate per le diverse tipologie di azioni, provvederà all'eventuale riequilibrio finanziario tra le tipologie stesse e tra le regioni.

Il Ministro: TREU

ALLEGATO 1

Azioni di formazione aziendale e di formazione individuale di lavoratori occupati	
Distribuzione Quote Nazionali	
Regioni	**Distribuzione Quote Nazionali - LIRE -**
Valle D'Aosta	842.483.136
Piemonte	11.835.021.364
Lombardia	20.175.755.866
P.A. Trento	2.494.171.249
P.A. Bolzano	2.039.678.074
Friuli Venezia Giulia	4.483.965.806
Veneto	11.627.009.717
Liguria	3.716.434.153
Emilia Romagna	16.151.880.263
Toscana	6.742.646.113
Umbria	2.605.022.990
Marche	3.636.121.453
Lazio	10.042.902.198
Abruzzo	2.152.999.402
Basilicata	2.585.593.072
Calabria	1.922.566.671
Campania	9.533.319.817
Molise	1.228.180.303
Puglia	6.158.945.889
Sardegna	4.314.116.002
Sicilia	2.711.186.463
Totale	**127.000.000.000**

ALLEGATO 2

Data e numero di protocollo ____________

N° progressivo di arrivo ____________

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA EX L. 236/93, ART. 9, COMMA 3 Azioni di formazione aziendale (1.c)

Proposta di progetto

Alla Regione/Provincia Autonoma..

Titolo del progetto..

Progetto aziendale ☐ **Progetto pluriaziendale** ☐

1. Soggetto Proponente

Denominazione	
Dati identificativi	
Indirizzo	
N° Tel., N° Fax, E-mail	
Rappresentante legale	
Persona da contattare	

Tipologia proponente il progetto aziendale		**Tipologia proponente il progetto pluriaziendale**	
Impresa	☐	A.T.I. (Associazione Temporanea d'Imprese)	☐
Ente bilaterale	☐	Consorzio d'Imprese	☐
Ass. di categoria	☐	Ente bilaterale	☐
Organismo di formazione	☐	Ass. di categoria	☐
		Organismo di formazione	☐

2. Dati identificativi Impresa[1] /e interessata/e all'attività progettuale

Riprodurre la pagina se il un numero delle imprese è superiore a 4.

	piccola	media	grande
Denominazione	☐	☐	☐
Settore/comparto produttivo			
N° addetti			
Indirizzo			
Rappresentante legale			
Referente del progetto			
Ammontare del contributo pubblico richiesto per altri progetti presentati a valere sulla medesima circolare	☐		

	piccola	media	grande
Denominazione	☐	☐	☐
Settore/comparto produttivo			
N° addetti			
Indirizzo			
Rappresentante legale			
Referente del progetto			
Ammontare del contributo pubblico richiesto per altri progetti presentati a valere sulla medesima circolare	☐		

	piccola	media	grande
Denominazione	☐	☐	☐
Settore/comparto produttivo			
N° addetti			
Indirizzo			
Rappresentante legale			
Referente del progetto			
Ammontare del contributo pubblico richiesto per altri progetti presentati a valere sulla medesima circolare	☐		

	piccola	media	grande
Denominazione	☐	☐	☐
Settore/comparto produttivo			
N° addetti			
Indirizzo			
Rappresentante legale			
Referente del progetto			
Ammontare del contributo pubblico richiesto per altri progetti presentati a valere sulla medesima circolare	☐		

[1] Vedere la definizione di piccole e medie imprese contenuta nel decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato del 18/09/'97 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese". G.U. della Repubblica Italiana n.229/1.10.97

3. Lavoratori coinvolti

Impresa di provenienza	Qualifica	CCNL	Livello di inquadramento	Numero
			Totale	

4. Accordo tra le parti sociali/parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale (R.S.U.) ☐

Rappresentanza Sindacale Unitaria territoriale ☐

Altro ☐ Esplicitare ____________________

(Allegare documentazione)

5. Motivazione dell'intervento

(descrivere sinteticamente le situazioni o la problematica su cui si vuole intervenire)

8. Contenuti e articolazione dell'intervento,

(in presenza di più azioni articolate e distinte, esplicitare: obiettivi, destinatari, durata, metodologie, costi e strumenti utilizzati)

12. Se previste collaborazioni con enti, imprese, scuole, atenei e Istituti di ricerca specificare tipo di collaborazione, ruolo dei singoli partner coinvolti e modalità attuative
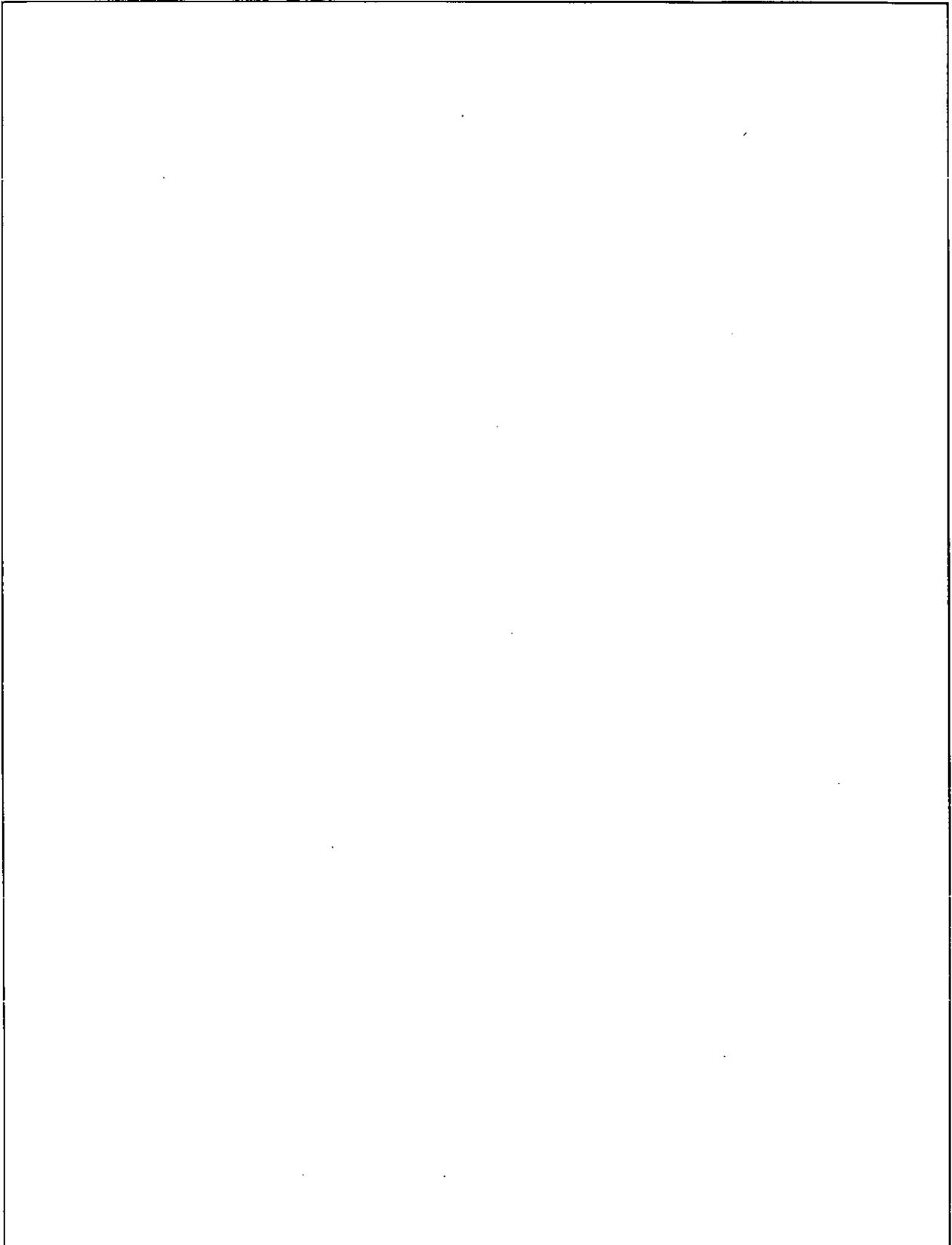
13. **Costo globale del progetto** (articolato per impresa, da rendicontare)

Impresa	Contributo pubblico per singola impresa (max 50 Mil. per impresa)	Contributo privato per singola impresa (min. 20% del costo totale per impresa, anche sotto forma di costo del lavoro dei partecipanti alle attività)	Costo totale
Totale			

14. **Spese previste**

	Spese	Importo	Contributo pubblico	Contributo privato
1	Progettazione, preparazione e coordinamento			
2	Formatori/tutor			
3	Materiali didattici			
4	Attrezzature e strumenti didattici			
5	Materiale di consumo			
6	Spese generali di gestione			
7	Spese per partecipazione dei lavoratori all'attività formativa (vitto,alloggio, viaggi)			
8	Spese di vitto, alloggio e viaggio per i formatori/tutor			
9	Costo del lavoro dei lavoratori dipendenti coinvolti (mancato reddito)			
	Totale			

15. Costo del lavoro dei partecipanti ammessi alle attività

Ore di formazione	____________________
Costo medio orario dei lavoratori coinvolti	____________________
Totale (ore di formazione x costo medio)	____________________

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il sottoscritto ____________________

nato a ____________________ , Prov. ______ il ____________________

residente a ____________________ , Prov. ______

indirizzo ____________________

In qualità di rappresentante legale del proponente il progetto in esame, dichiara, ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le informazioni contenute nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

DELEGA

(Da compilare nel caso che il proponente sia diverso dall'impresa/e)

Il sottoscritto ______________________________

nato a ______________________ , Prov. ______ il ______________________

residente a ______________________ , Prov. ______

indirizzo ______________________________

In qualità di rappresentante legale dell'impresa.. delego il Proponente a presentare il progetto ...., dichiarando, altresì, ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le informazioni contenute nel formulario di presentazione corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

98A2696

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 1° aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventidue cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso il Senato della Repubblica.

98A2770

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sui servizi aerei fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina, con allegata tabella delle rotte, firmato a Roma il 2 maggio 1995.

Il giorno 4 febbraio 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo sui servizi aerei fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina, con allegata tabella delle rotte, firmato a Roma il 2 maggio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 novembre 1997, n. 409, pubblicata nel supplemento ordinario n. 238/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1997.

In conformità all'art. 21, l'accordo è entrato in vigore il giorno 4 febbraio 1998.

98A2699

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 21 febbraio 1990.

Il giorno 2 marzo 1998 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 21 febbraio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 8 marzo 1994, n. 205, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1994.

In conformità all'art. 13 tale accordo è entrato in vigore il giorno 2 marzo 1998.

98A2700

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione allo statuto della fondazione «Gaetano Salvioli», con sede presso l'Università di Bologna

Con decreto ministeriale 26 marzo 1998 è stato modificato l'art. 3 dello statuto della fondazione «Gaetano Salvioli», con sede presso l'Università di Bologna.

98A2697

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° aprile 1998

Dollaro USA	1823,82
ECU	1962,25
Marco tedesco	985,85
Franco francese	294,25
Lira sterlina	3052,16
Fiorino olandese	874,86
Franco belga	47,794
Peseta spagnola	11,615
Corona danese	258,66
Lira irlandese	2477,11
Dracma greca	5,651
Escudo portoghese	9,624
Dollaro canadese	1286,65
Yen giapponese	13,690
Franco svizzero	1192,43
Scellino austriaco	140,12
Corona norvegese	238,64
Corona svedese	227,92
Marco finlandese	324,61
Dollaro australiano	1207,55

98A2775

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinemet»

Estratto decreto NCR n. 79 del 25 febbraio 1998

Specialità medicinale: SINEMET, nella forma e confezione: «25/100» 50 compresse 25 mg + 100 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via De' Conti, 2/A, codice fiscale 04130651005.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Merck Sharp & Dohme S.p.a. nello stabilimento sito in Pavia, via Emilia n. 21 e presso la società Neopharmed S.p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi n. 18.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 compresse 25 mg + 100 mg;

n. A.I.C.: 023145028 (in base 10), 0Q2BL4 (in base 32);

classe: «A»; prezzo: L. 11.200, ai sensi del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: ogni compressa 25/100 contiene:

principi attivi: carbidopa idrata mg 27 (equivalente a 25 mg di carbidopa anidra), levodopa mg 100;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, amido di mais, magnesio stearato, giallo di chinolina (E 104) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Sinemet» è indicato per il trattamento del morbo di Parkinson e la sindrome parkinsoniana. È utile nell'alleviare molti sintomi del parkinsonismo, soprattutto la rigidità e la bradicinesi. «Sinemet» è utile nel trattamento del tremore, disfagia, scialorrea e instabilità posturale, associati con il morbo e la sindrome di Parkinson.

Allorché la risposta terapeutica alla levodopa sia irregolare ed i segni e sintomi del morbo di Parkinson non vengano uniformemente controllati durante la giornata, la sostituzione con «Sinemet» normalmente è efficace nel ridurre le fluttuazioni nella risposta.

Riducendo alcuni effetti collaterali alla levodopa somministrata da sola, «Sinemet» fa sì che un maggior numero di pazienti ottenga un adeguato sollievo dai sintomi del morbo di Parkinson.

«Sinemet» è indicato per i pazienti con morbo e sindrome di Parkinson ai quali vengano somministrate preparazioni vitaminiche contenenti piridossina.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2670

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto decreto MCR n. 97 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: IMODIUM, nella forma e confezione: 8 capsule 2 mg in sostituzione della confezione 20 capsule 2 mg con n. di A.I.C. n. 023673015 (Specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Janssen - Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti n. 23, codice fiscale 00962280590.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

8 capsule rigide da mg 2;

n. A.I.C.: 023673066 (in base 10), 0QLG7B (in base 32);

classe «C».

Composizione:

una capsula rigida da mg 2 contiene:

principio attivo: loperamide cloridrato 2 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula rigida: eritrosina (E127), indigotina (E132), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro nero (E172), titanio biossido, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Imodium» è indicato per il trattamento delle diarree acute.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992) medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti con numero di A.I.C. n. 023673015 non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2648

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Assocort»

Estratto decreto MCpR n. 65 del 13 febbraio 1998

Specialità medicinale: ASSOCORT, nelle forme e confezioni: unguento dermatologico 30 g e crema dermatologica 30 g.

Titolare A.I.C.: Società Bristol - Myers Squibb p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, km 2,800, codice fiscale n. 00082130592.

Modifiche apportate: composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

«Assocort» unguento. Ogni grammo contiene:

principio attivo: triamcinolone acetonide 1 mg e nistanina 100.000 U.I.;

eccipienti: plastibase (95% vaselina liquida e 5% resina polietilenica).

«Assocort» crema. Ogni grammo contiene:

principio attivo: triamcinolone acetonide 1 mg e nistatina 100.000 U.I.;

eccipienti: polisorbato 60, alcool etilico 95%, alluminio idrossido gel, titanio biossido, glicole propilenico, emulsione antischiuma, profumo, vaselina bianca, etere di alcool grasso poliossietilenico, sorbitolo soluzione, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: dermatosi (allergiche, eczematoidi, da stasi, nummulari, da contatto, seborroiche, neurodermiti e dermatitis venenata) quando complicate da infezioni candidosiche.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

unguento dermatologico 30 g;
n. A.I.C.: 017924034 (in base 10), 0K2ZY2 (in base 32);
classe: «C»;

crema dermatologica 30 g;
n. A.I.C.: 017924046 (in base 10), 0K2ZYG (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri A.I.C. 017924010 e 017924022 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

98A2663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Halciderm»

Estratto decreto MCpR n. 66 del 13 febbraio 1998

Specialità medicinale: HALCIDERM, nella forme e confezione: flacone di tintura per uso dermatologico da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Società Bristol - Myers Squibb p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, km 2,800, codice fiscale n. 00082130592.

Modifiche apportate: composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

100 g di tintura contengono:

principio attivo: alcinonide 0,1 g e acido salicilico 2 g;

eccipienti: alcool e acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sono confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente approvate.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone di tintura per uso dermatologico da 30 ml;

n. A.I.C.: 023163076 (in base 10), 0Q2W64 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 023163064 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

98A2664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Halciderm Combi»

Estratto decreto MCpR n. 67 del 13 febbraio 1998

Specialità medicinale: HALCIDERM COMBI, nella forma e confezione: tubo di crema per uso dermatologico da 30 g.

Titolare A.I.C.: Società Bristol - Myers Squibb p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, km 2,800, codice fiscale n. 00082130592.

Modifiche apportate: composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

1 g di crema contiene:

principio attivo: Alcinonide 1 mg e neomicina solfato 2.500 U.I.;

eccipienti: glicole propilenico, sodio citrato, acido citrico, titanio biossido (E 171), Dimetilpolisilossano, vaselina bianca, alcool grasso poliossietilenato, sorbitolo soluzione, olio di silicone, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: affezioni dermatologiche (dermatiti atopiche, eczematoidi, da stasi, nummulari, da contatto, dermatiti seborroiche, neurodermatiti (lichen simplex chronicus), eczema infantile e psoriasi) complicate da infezioni batteriche.

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Tubo di crema per uso dermatologico da 30 g:

n. A.I.C.: 023751023 (in base 10), 0QNUCH (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 023751011 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

98A2665

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anfocort»

Estratto decreto MCpR n. 68 del 13 febbraio 1998

Specialità medicinale: ANFOCORT, nella forma e confezione: crema per uso dermatologico. Tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Società Bristol - Myers Squibb p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, km 2,800, codice fiscale n. 00082130592.

Modifiche apportate: composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

1 g di crema contiene:

principio attivo: alcinonide 1 mg e amfotericina B 10.000 U.I.;

eccipienti: glicole propilenico, titanio biossido, vaselina bianca, polietilenglicole di alcool grasso, sorbitolo soluzione, silicone, silicone fluido, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Anfocort crema» è indicato nella cura della candidosi superficiale della pelle, caratterizzate dalla presenza di una grave componente infiammatoria, come pure nelle seguenti affezioni, quando complicate da infezioni candidosiche: dermatiti atopiche, eczematoidi, da stasi, nummulari, da contatto o dermatiti seborroiche, neurodermatiti (lichen simplex chronicus), eczema infantile e psoriasi.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

crema per uso dermatologico. Tubo da 30 g:

n. A.I.C.: 025045028 (in base 10), 0RWB14 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 025045016 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

98A2666

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbaica»

Estratto del decreto n. 84 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Synthelabo S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155, è ora trasferita alla società Ce.La.Far. S.r.l., con sede in corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019.

La forma farmaceutica «confetti» viene adeguata secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea in «compresse rivestite».

Specialità: CARBAICA:

30 compresse rivestite, A.I.C. n. 023176011.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Farmaceutici Procemsa S.r.l., via Mentana, 10, Nichelino (Torino).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fleboside»

Estratto del decreto n. 85 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Synthelabo S.p.a., con sede in Galleria Passarella, n. 2, Milano, codice fiscale 06685100155, è ora trasferita alla società Ce.La.Far. S.r.l., con sede in Corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019.

La forma farmacetica «confetti» viene adeguata secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea in «compresse rivestite».

Specialità: FLEBOSIDE:

«300» 30 compresse rivestite, A.I.C. n. 020561027;

iv im 10 fiale 3 ml, A.I.C. n. 020561041.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: la produzione, il controllo ed il confezionamento, per la forma farmaceutica «Soluzione iniettabile», vengono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Mastelli S.r.l., sita in via Bussana Vecchia, 32, Sanremo (Imperia), così come autorizzato e, per la forma farmaceutica «Compresse rivestite», oltre che presso l'officina farmaceutica della società Synthelabo S.p.a., sita in via Rivoltana, 35, Limito (Milano), come già autorizzato, anche presso l'officina farmaceutica della società Farmaceutici Procemsa S.r.l., sita in via Mentana, 10, Nichelino (Torino).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2651

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione presso l'officina farmaceutica della ditta Terapeutica Veneta S.r.l., in Campodarsego.

Con decreto n. 805/S.O.300/D 14 del 25 marzo 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato l'attività di produzione presso l'officina della ditta Terapeutica Veneta S.r.l. - Laboratorio farmaco-biologico, sita in Campodarsego (Padova), via Olmo n. 90.

Motivo della sospensione: mancata osservanza della normativa alla produzione di medicinali.

98E2698

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modificazioni di autorizzazioni già concesse».

Nella parte del comunicato: «Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 897/1997», relativo alla specialità medicinale «DELSACID», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1997, alla pag. 68, seconda colonna, ove è indicato: «flacone 1 g + fiala solv. 2,5 ml I.M. + siringa sterile monouso; numero di A.I.C. 032768044», si intenda scritto: «flacone 1 g + fiala solv. 2,5 ml I.M.; numero di A.I.C. 032768020».

E alla fine del comunicato si intenda scritto: «Pertanto è approvata la sostituzione della confezione della specialità medicinale sopraindicata: il numero di A.I.C. varia da 032768020 per la confezione flacone 1 g + fiala solv. 2,5 ml I.M,. a 032768044 per la nuova confezione flacone 1 g + fiala solv. 2,5 ml I.M. + siringa sterile monouso.

I lotti della confezione precedentemente autorizzata e già prodotti possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata in etichetta».

98A2667

Comunicato concernente: «Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Eraclit"».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto NCR n. 509/1997 del 2 dicembre 1997», relativo alla specialità medicinale «ERACLIT» nelle forme e confezioni 4.200 U.I. soluzione per iniezione sottocutanea 5 siringhe pronte e 4.200 U.I. soluzione per iniezione sottocutanea 10 siringhe pronte, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1998, alla pag. 47, prima colonna, ove è indicato: «indicazioni terapeutiche: *profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa*», si intende scritto: «Indicazioni terapeutiche: *Prevenzione pre e post operatoria di tromboembolismi in pazienti ad alto rischio, come ad esempio i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico ortopedico*».

98A2672

Comunicato concernente: «Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Clivarina"».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto NCR n. 509/1997 del 2 dicembre 1997», relativo alla specialità medicinale «CLIVARINA» nelle forme e confezioni 4.200 U.I. soluzione per iniezione sottocutanea 5 siringhe pronte e 4.200 U.I. soluzione per iniezione sottocutanea 10 siringhe pronte, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1998, alla pag. 47, seconda colonna, ove è indicato: «Indicazioni terapeutiche: *profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa*», si intende scritto: «Indicazioni terapeutiche: *Prevenzione pre e post operatoria di tromboembolismi in pazienti ad alto rischio, come ad esempio i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico ortopedico*».

98A2673

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro per le politiche agricole 23 dicembre 1997 concernente: «Attuazione della direttiva 96/63/CE della Commissione del 30 settembre 1996 che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1998).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, seconda colonna, nel penultimo rigo, dove è scritto: «... dove V è la velocità massima per costruzione in *Km/h* ...», leggasi: «... dove V è la velocità massima per costruzione in *km/h* ...».

98E2701

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 7 0 9 8 *

L. 1.500